

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

TRA I COMUNI DI TADASUNI (CAPOCONVENZIONE) E BORORE

► DECORRENZA: 01/08/2015 ◀

L'anno *Due mila quindici*, addì ___, del mese di ___, alle ore
_____, presso la sede del Comune di Tadasuni, sita in Tadasuni,
Via San Michele, s.n.c.; -----

TRA

1)- Il **Comune di Tadasuni**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Dott. **Mauro Porcu**, nato in Oristano il 23/03/1980, elettivamente
domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune, in seguito
denominato anche come Comune "*Capoconvenzione*" - (P.I. 01087900955);

2)- Il **Comune di Borore**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Prof. **Salvatore Ghisu**, nato in Borore, il 17/4/1961, elettivamente
domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune,
(P.I. 00155020910);-----

PREMESSO

- l'art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e l'art. 10, del D.P.R. 4.12.1997,
n° 465, prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese
nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia dei
Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, anche nell'ambito di più ampi accordi, per
l'esercizio associato di funzioni;-----

- i Comuni di **Tadasuni** ("*Capoconvenzione*") e **Borore**, i quali sono
ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, rispettivamente,
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ___, in data __/__/2015

e con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ___, in data __/__/2015,

esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente convenzione, sotto le

lett. **A) e B)**, hanno stabilito di svolgere, in modo coordinato, il servizio di

segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i due

Comuni, con decorrenza **1° agosto 2015**;

- ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, i Sindaci, autorizzati con

i citati atti deliberativi, intervengono per stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

si conviene e stipula quanto segue:

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale

della presente convenzione, precisando che, per **"Agenzia"**, s'intende

l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali, di cui all'art. 102, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii. e

art. 1, D.P.R. 4/12/1997, n° 465;

Art. 1 - I Comuni di **Tadasuni** ("Capoconvenzione") e **Borore** dichiarano di

voller convenzionare, così come effettivamente fanno, con la presente,

a norma dell'art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e dell'art. 10, D.P.R.,

4.12.1997, n° 465, l'ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni

qui di seguito riportate;

Art. 2 - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo

ufficio e cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, delle

prestazioni di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento delle

funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o

provvedimenti dei Sindaci, di ciascun Comune ed altri equivalenti, sono

attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti;

Art. 3 - La presente convenzione è valida per la durata del mandato delle Amministrazioni in carica, con decorrenza **1° agosto 2015**. Al termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre eventuali condizioni. A seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative, anche in un solo comune convenzionato, la scadenza della presente convenzione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, contenuta nel verbale dell'ufficio elettorale ;----

Art. 4 - Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa, in qualsiasi momento per mutuo dissenso, qualora si riscontri che i fini, di cui alla presente convenzione, non sono perseguitibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati, rispetto ai benefici. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato e dovrà essere comunicato, all'altra parte, almeno **60 (sessanta)** giorni prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra le singole amministrazioni comunali;

Art. 5 - Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune "**Capoconvenzione**";-----

Art. 6 - Della scadenza naturale o di quella anticipata, dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all'Agenzia, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza, in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante;-----

Art. 7 - La revoca del Segretario comunale delle segreterie convenzionate,

potrà avvenire nei modi e con le forme, di cui all'art.100, del D. Lgs.

n° 267/2000 e di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465,

con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune

"Capoconvenzione", sentito il Sindaco dell'altro Comune e che la

deliberazione, ivi prevista, dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale

del Comune *"Capoconvenzione"*;-----

Art. 8 - La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene

fissata presso il Comune di Tadasuni, *"Capoconvenzione"*;-----

Art. 9 - Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le

funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni

interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il

trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del

Comune *"Capoconvenzione"*, con l'emissione di provvedimenti, ove

necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune;-----

Art. 10 - Il Segretario, assegnato all'ufficio di segreteria convenzionata,

dovrà assicurare la propria presenza ordinaria settimanale, presso le

segreterie dei singoli Comuni, in misura pari a: -----

- n° 12 ore - Comune di Tadasuni; -----

- n° 24 ore - Comune di Borore; -----

Il Segretario dovrà, inoltre, previi accordi diretti con i Sindaci interessati,

disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi collegiali, lavori

d'ufficio non ordinari, etc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà

conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati;-----

Art. 11 - Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una

retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del

25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, dalla lett. a), alla lett. e), come stabilito dall'art. 45, del vigente C.C.N.L.. stipulato in data 16.5.2001. Allo stesso funzionario spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti, compreso il rimborso delle spese viaggio, per recarsi dalla sede del Comune "*Capoconvenzione*", all'altro Comune, in base alle tariffe vigenti, che sono a totale carico del comune convenzionato;-----

Art. 12 - Al Segretario Comunale delle segreterie convenzionate potrà essere riconosciuta, inoltre, la maggiorazione della retribuzione di posizione per l'espletamento di ulteriori funzioni, qualora le stesse vengano conferite dai Sindaci dei rispettivi Comuni ed i cui oneri saranno a carico diretto di ciascun Ente che ha conferito le suddette funzioni, il quale provvederà alla liquidazione mensile dell'indennità stabilita;-----

Art. 13 - I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari alle prestazioni di lavoro offerte a ciascun ente, come stabilito nel precedente art. 10 e, precisamente, nella misura, di cui appresso: -----

- 1/3 - Comune di Tadasuni; -----

- 2/3 - Comune di Borore; -----

I compensi, di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune "*Capoconvenzione*", il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico dell'altro Comune. Qualora la situazione di cassa del Comune "*Capoconvenzione*" lo richieda, dovranno essere corrisposti

degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti di rogito se ed in quanto dovuti, l'indennità per particolari funzioni, l'indennità di risultato, ex art. 42 C.C.N.L., che complessivamente tra i due enti non potrà superare la quota del **10%** e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di Legge, dagli Enti a favore del quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso. -----

Art. 14 - Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia;-----

Art. 15 - La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi organi, come richiamate in premessa, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465, alla Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali - Sezione Regionale della Sardegna.-----

Letto confermato e sottoscritto. -----

Il Sindaco Comune di Tadasuni

Il Sindaco Comune di Borore

(Dott. Mauro Porcu)

(Prof. Salvatore Ghisu)